

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE DI ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BUTTIGLIERA ALTA TO VIA VILLA
SAN TOMMASO 7

Numero REA: TO - 827725

Codice fiscale: 06940700013

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-01-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato **B** al numero 7521 di fascicolo

Statuto
TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione - denominazione - sede

E' costituita, ai sensi della normativa vigente e in particolare ai sensi dell'art.1, lettere a) e b) della legge n. 381/91, la società cooperativa sociale denominata: **"COOPERATIVA SOCIALE DI ASSISTENZA società cooperativa impresa sociale"** siglabile **"C.S.D.A. s.c. impresa sociale"**.

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, nonché dalla legge n. 381/91, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

La cooperativa ha sede nel comune di Buttigliera Alta e potrà istituire sedi secondarie, succursali, aziende e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 - Durata

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II
SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale - finalizzata, con gestioni separate:

- 1) - alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381;
- 2) - all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo, e continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali e nella sfera sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno pertanto ad oggetto:

- 1) - la prestazione di attività lavorative da parte dei "soci lavoratori", ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci;

2) - la fruizione, da parte dei "soci utenti", dei servizi sociali di cui all'art. 1, lett. a), della legge n. 381/1991. Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

La Cooperativa può svolgere, in ogni caso, la propria attività anche con terzi non soci.

Art. 4 - Oggetto sociale

Considerata l'attività mutualistica della società, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa ha come oggetto:

A) - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 381/1991:

a) servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, anche a carattere residenziale, quali a titolo indicativo, ma non esaustivo:

- gestione in proprio o per conto terzi di strutture residenziali e semi residenziali, anche a carattere terapeutico, gruppi appartamento, centri diurni ed altre strutture di accoglienza e socializzazione, quali case famiglia, comunità alloggio, dormitori, centri di ascolto, gruppi di auto-aiuto e mutuo-aiuto, e simili;
- servizi di assistenza domiciliare e presso strutture ospedaliere e/o case di cura e case di riposo, ad anziani, disabili, minori e famiglie in difficoltà;
- servizi di educativa territoriale, sostegno pre-post scuola, accompagnamento scolastico;
- servizi educativi della prima infanzia quali asili nido, micronidi, ludoteche, baby parking, e simili;
- servizi sul territorio per la prevenzione del disagio;
- servizi di housing sociale rivolti ad anziani, disabili e soggetti e famiglie in difficoltà;
- svolgimento di attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile e di genere, di sostegno, protezione e supporto alle donne che hanno subito violenza e ai loro figli;

b) l'informazione culturale e democratica finalizzata alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi della condizione giovanile, del disagio, della devianza e di ogni altra forma di emarginazione e delle politiche sociali ai fini di una incisiva opera educativa e di prevenzione;

c) la gestione di strutture pubbliche o private di assistenza, centri di cura preventiva, cliniche, palestre a scopo terapeutico e riabilitativo, case di vacanze marine e montane, campeggi, ed altre simili strutture sia per i giovani che per adulti ed anziani, inoltre tutte quelle attività atte a prevenire stati di disagio sociale;

d) la formazione dei propri soci e volontari, allo scopo di ampliare la qualificazione professionale del settore servizi sociali.

La Cooperativa potrà svolgere le suddette attività anche in appalto da Enti Pubblici, Aziende Private e da privati concessionari di altri Enti.

B) - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 381/1991:

a) sviluppo delle competenze tecniche attraverso la gestione di laboratori, officine artigianali, centri di lavoro guidato, corsi di informazione e formazione professionale;

- b) rinforzo delle competenze professionali attraverso l'attivazione e il monitoraggio di borse lavoro, stage e tirocini osservativi, formativi o preassuntivi;
- c) progetti di agricoltura sociale e commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari anche provenienti da paesi aderenti al "Commercio Equo e Solidale", nonché di alimenti prossimi alla scadenza o donati da organizzazioni (ad esempio "banco alimentare");
- d) raccolta e recupero di beni e materiali per il riciclo, il riuso e la rivendita quali a titolo esemplificativo vestiario, mobilio, giocattoli, oggetti per la casa, piccoli elettrodomestici, biciclette ecc, nonché il commercio in sede fissa o ambulante e attività di scambio e baratto di detti prodotti sia in forma tradizionale che in forma elettronica;
- e) organizzazione e gestione di laboratori artigianali e/o artistici volti al restauro ed al recupero di beni usati nonché la creazione e la diffusione fra il pubblico di manufatti prodotti artigianalmente;
- f) pulizie camere e tenuta igiene ospiti in comunità, dormitori ed alloggi collettivi, pulizia e riordino mense, servizi di lavanderia, stireria, sartoria ed affini ed altri servizi di pulizia e riparazione effetti personali;
- g) gestione di ristoranti, mense, alberghi, case vacanza, punti ristoro, campeggi, ostelli, bed and breakfast, aziende turistiche e agrituristiche, gestione di co-housing, affitti brevi e similari;
- h) promozione e gestione di centri di incontro, manifestazioni, feste e dibattiti, eventi di intrattenimento, spettacolo ed aggregazione.

La cooperativa si propone pertanto di svolgere le attività riconducibili alla previsione dell'articolo 1, comma 1 della legge n. 381/91, lettere A) e B) creando un collegamento funzionale tra dette due tipologie di attività, come previsto dalla circolare ministeriale n. 153/1996. La cooperativa ha perciò un oggetto plurimo che verrà attuato attraverso un'organizzazione amministrativa, gestionale ed economica tale da consentire la gestione separata delle suddette attività, riconducibili rispettivamente alle citate lettere A) e B) dell'articolo 1, comma 1 della legge n. 381/91.

Essa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

- 1) - assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico;
- 2) - promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni;
- 3) - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge n. 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ai sensi delle

vigenti disposizioni di legge e di quanto previsto dal Titolo IV del presente statuto;

4) - ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti ed in particolare sotto l'osservanza dell'art. 11 legge 385/93 e successive modificazioni ed integrazioni e di quanto disposto in materia della delibera CICR del 19/07/2005 e successive norme di attuazione ed applicative;

5) - aderire ad un gruppo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio, dell'esercizio delle attività di assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art.18 della legge n. 216/74 e successive modificazioni, delle attività di cui alla legge n. 1/91 e n. 197/91 e successive modificazioni di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge.

Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.

TITOLO III SOCI

Art. 5 - Numero e requisiti

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori tutte le persone fisiche che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative e professionali. In particolare, con riferimento alle attività riconducibili all'articolo 1, comma 1, lettera b) della citata legge n. 381/91, possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone svantaggiate di cui all'art. 4 comma 1 di detta legge n. 381/91 e s.m.i., fermo restando, con riferimento ai lavoratori adibiti allo svolgimento delle predette attività, il disposto del comma 2 di detto articolo 4. La condizione di svantaggio deve risultare da idonea documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Ai soci sono richiesti i seguenti requisiti:

- regolarità della propria personale posizione nei confronti delle normative nazionali ed internazionali in materia di immigrazione, permanenza sul suolo straniero e capacità lavorativa;
- per i soci che svolgono direttamente, in qualità di operatori, mansioni di carattere socio-sanitario ed educativo: capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, possesso del titolo idoneo alla realizzazione continuativa delle attività per cui esso è richiesto dalla normativa italiana e comunitaria;
- per i soci che non svolgono direttamente, in qualità di operatori, mansioni di carattere socio-sanitario ed educativo: proporzionata e adeguata capacità di

svolgere le proprie mansioni in relazione alla qualità che essi assumono con l'ingresso in cooperativa;

- approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381; i soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai sensi delle vigenti norme di legge è altresì consentita l'ammissione come soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini o partecipano ad imprese identiche od affini a quella esercitata dalla cooperativa o a imprese che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza o contrasto con quest'ultima.

Possono inoltre essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il funzionamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere ammessi alla Cooperativa sociale sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, inclusi nella più generale categoria dei possessori di strumenti finanziari partecipativi.

Art. 6 - Categoria speciale soci

Ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, potrà essere istituita dalla cooperativa una categoria speciale di soci operatori alla quale potranno essere ammesse le persone fisiche interessate alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa, contribuendo in tale forma al raggiungimento degli scopi sociali.

IL numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'Organo amministrativo, al momento dell'ammissione, in relazione alle varie mansioni, in misura comunque non superiore al limite massimo fissato dalla legge; al termine di tale periodo detti soci sono ammessi a godere i diritti che spettano agli altri soci operatori.

All'atto dell'ammissione l'Organo amministrativo determinerà altresì i criteri e la modalità attraverso i quali si articoleranno le fasi di formazione o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

Ai soci iscritti alla categoria speciale può essere erogato il ristorno previsto dall'articolo 27, anche in misura inferiore ai soci operatori ordinari, in relazione ai costi di formazione o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci iscritti alla categoria speciale non spetta comunque l'attribuzione di ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

I soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto di partecipare alle assemblee ed esercitano il diritto di voto solenne nelle deliberazioni relative:

- all'approvazione del bilancio;
- all'elezione delle cariche sociali;
- alle modificazioni dello statuto sociale.

Essi non possono rappresentare altri soci in assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della cooperativa.

I soci appartenenti alla categoria speciale possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art.11 del presente statuto. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della relativa domanda.

Oltre che nei casi di cui al comma precedente, il socio appartiene alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno quindici giorni. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi, perché prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto.

Detti soci possono inoltre essere esclusi qualora, alla data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, l'organo amministrativo accerti:

a) il mancato conseguimento dei livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, a causa dell'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

Ovvero

b) il mancato adeguamento agli standard produttivi della cooperativa o il mancato rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta all'Organo amministrativo.

La domanda dovrà indicare:

a) - nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;

b) - l'interesse a far parte della cooperativa;

c) - l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni;

d) - il numero di azioni che intende sottoscrivere;

e) - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed i regolamenti interni e di attenersi alle decisioni legalmente assunte dagli organi sociali;

f) - l'impegno a conferire la propria attività lavorativa per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in cooperativa, conformemente alle leggi vigenti sulla cooperazione.

Se trattasi di società, associazione od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere le seguenti indicazioni:

a) la denominazione sociale, la forma giuridica e la sede legale;

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera entro 60 giorni sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

In caso di rigetto di domanda di ammissione, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare per iscritto la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 8 - Domicilio dei soci

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 15 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata A.R. alla Cooperativa.

Art. 9 - Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) - a versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - il capitale sottoscritto;
 - l'eventuale tassa di ammissione fissata dall'organo amministrativo, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- b) - ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali;
- c) - a partecipare all'attività della società salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
- d) - a non aderire ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in cooperativa;
- e) - a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa stessa.
- f) - a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.

Art. 10 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

I soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno inoltre diritto ad esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente as-

sistito da un professionista di loro fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

Art. 11 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - instaurato con la cooperativa sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata A.R. alla società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione, verificando se ricorrono i presupposti che a norma di legge e del presente statuto legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 12 - Esclusione

L'esclusione può essere pronunciata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) - che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per ammissione;
- b) - che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o inerenti al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) - che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni legalmente assunte, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) - che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;
- e) - che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa o comunque attività contraria agli interessi sociali;
- f) - che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come definito dall'articolo 1455 del Codice Civile;
- g) - che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa;
- h) - che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 9, senza la preventiva autorizzazione dell'Organo Amministrativo;
- i) - che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- l) - il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Tribunale, nel termine di 60 giorni dal ricevimento dalla comunicazione di esclusione.

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 13 - Deliberazioni in materia di recesso ed esclusione - Opposizione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate al Tribunale competente.

L'opposizione ai menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 14 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni effettivamente liberate, eventualmente aumentate per rivalutazione o ristorno o ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle azioni effettivamente liberate, eventualmente aumentate per rivalutazione o ristorno, secondo le disposizioni dell'articolo precedente. **Art.**

16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci uscenti e dei loro eredi.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione o la cessione di quota hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 17 - Norme applicabili

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi nella Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 codice civile.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 18 - Conferimenti dei soci finanziatori

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

Art. 19 - Sottoscrizione e trasferibilità delle azioni

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione l'ammontare delle azioni poste in vendita, il prezzo richiesto ed il nominativo dell'acquirente; il Consiglio deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito o, in mancanza, il socio sarà libero di vendere le proprie azioni al soggetto da lui indicato.

In caso di trasferimento delle azioni a soci cooperatori, si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'articolo 2514 c. c.

Art. 20 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, il termine minimo di durata del conferimento, prima del quale non è consentito il recesso, e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'esclusione o limitazione dello stesso su proposta motivata degli amministratori, anche in considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514.

Con la stessa deliberazione verranno altresì stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, tenuto conto anche delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 23, lettera d), ed i particolari diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse, anche in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto, apportando allo stesso le necessarie modifiche, ove del caso.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo quanto stabilito nella delibera di emissione. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci operatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e per il numero di voti da essi portato.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 21 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui al precedente articolo 20. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui non remunerare le azioni dei soci operatori.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci operatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci operatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c. c.

La delibera di emissione di cui all'articolo 20, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci operatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni del socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci operatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo, ove esistenti in quanto non utilizzate per aumento gratuito del capitale sociale.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di durata del conferimento stabilito dalla deliberazione dell'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civile per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve

divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo, ove esistenti in quanto non utilizzate per aumento gratuito del capitale sociale.

Art. 22 - Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammmodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 legge n. 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art. 21.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 23 - Patrimonio Sociale

Il patrimonio della Cooperativa ed è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) - dalle azioni dei soci cooperatori del valore nominale di euro 300,00 (trecento virgola zero zero) ciascuna.
- 2) - dalle azioni dei soci volontari del valore nominale di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna. Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge;

3) - dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), tra le quali si intendono comprese anche le azioni dei soci sovventori, confluenti nel Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

4) - dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 25 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci defunti;

c) dalla riserva straordinaria;

d) dalle riserve divisibili in favore dei soci finanziatori;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

In ogni caso è vietata la distribuzione di riserve tra i soci cooperatori.

Art. 24 - Caratteristiche delle azioni dei soci cooperatori - Vincoli sulle stesse e loro alienazione

La società ha facoltà di non emettere titoli azionari ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

Le azioni dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, senza comunicazione alcuna, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Art. 25 - Bilancio di esercizio - Destinazione degli utili

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di 180 giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da segnalarsi dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) - a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;

b) - ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura e con le modalità fissate dalla legge;

- c) - ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge n. 59/92;
- d) - ad eventuali dividendi ai soci, ragguagliati al capitale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) - ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci sovventori/finanziatori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla legge e dal Titolo IV del presente statuto;
- f) - la restante parte a riserva straordinaria.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci finanziatori e i possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di quanto previsto al riguardo del presente statuto.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente. In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione o comunque detenuti dai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al massimo previsto per i dividendi di cui alla precedente lettera d).

Art. 26 - Ristorni

Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, l'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, l'erogazione a favore dei soci cooperatori di trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- emissione di nuove azioni di capitale;
- emissione di strumenti finanziari di cui al precedente titolo IV.

Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra operato dagli amministratori.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci; dovrà in ogni caso essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso; secondo i criteri stabiliti in apposito regolamento, e comunque tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica / professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 27 - Organi

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 28 - Assemblee

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso, inviato almeno 15 giorni prima o, quanto meno,

giunto a destinazione almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, spedito con lettera raccomandata A.R. o trasmesso con qualunque altro strumento (compresi il telefax o la posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzato agli aventi diritto al domicilio che risulta dal libro dei soci (intendendosi a tal fine per domicilio anche il numero fax e l'indirizzo di posta elettronica comunicati dai soci alla società e debitamente annotati sul detto libro soci).

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo - presso la sede sociale o altrove, purché in Italia - la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia in tale caso ciascun degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno nel termine indicato dal precedente art. 25.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo ritenga necessario, ovvero quando ne è fatta richiesta dal Collegio Sindacale, se nominato, o da tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci e nella domanda scritta degli Amministratori sono indicati gli argomenti da trattare.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta; qualora il Consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dal Collegio Sindacale, se nominato.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali L'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 29 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio di esercizio nonché il bilancio sociale e destina gli utili deliberando altresì sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'art. 26 del presente statuto;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) procede alla eventuale nomina del soggetto deputato al controllo contabile, ove richiesto;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 5) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
- 7) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 8) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dello statuto;
- sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi degli art. 20 e 21 del presente statuto;
- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 30 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Restano altresì salve le disposizioni di legge che, per particolari delibere, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio. Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere adottato da un Notaio.

Art. 31 - Svolgimento delle riunioni assembleari - Votazioni - Diritto di voto - Rappresentanza in assemblea

È ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea, così come dell'organo amministrativo, si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i soci che vi partecipano possano essere identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascuno di essi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il soggetto che presiede la riunione ed il segretario o il Notaio se richiesto dalla legge.

Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

In ogni caso il Presidente e il Notaio dovranno trovarsi nello stesso luogo fisico essendo preclusa la possibilità di riunioni esclusivamente virtuali.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci finanziatori si applica il precedente art. 20 del presente statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di soci, fermi i limiti ed i divieti di legge.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 32 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice presidente, ove nominato, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 33 - Consiglio di amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero da Consiglieri variabile da tre a sette, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, fermo restando che la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente, se questi non sono nominati dall'assemblea.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c. c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati con apposita delibera del Consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale autorizzazione comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

I consiglieri non soci dovranno essere in possesso di particolari requisiti di competenza, indipendenza e professionalità.

I consiglieri non soci dovranno avere in particolare:

- comprovata esperienza amministrativa, organizzativa o tecnica in relazione alle attività poste in essere dalla cooperativa;
- il possesso di adeguati titoli di studio nonché esperienza pluriennale nella gestione e amministrazione di cooperative sociali, imprese sociali o enti del Terzo Settore.

Tutti gli amministratori dovranno essere in possesso di requisiti di onorabilità quali non essere mai stati condannati neppure in primo grado per reati contro il patrimonio, contro la persona, per reati di natura societaria o che abbiano in ogni caso comportato l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Art. 34 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Con periodicità almeno trimestrale gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché

sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.

Art. 35 - Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori o dal Collegio Sindacale, ove nominato.

La Convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso inviato - a mezzo lettera, fax, posta elettronica o altra modalità comunque idonea a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento - almeno 5 giorni prima dell'adunanza o, nei casi urgenti in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.

Art. 36 - Sostituzione degli amministratori

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 37 - Compensi agli Amministratori

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 38 - Rappresentanza

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi o in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

Hanno altresì la rappresentanza della cooperativa gli amministratori delegati, ove nominati, nei limiti delle loro materie delegate.

Art. 39 - Collegio sindacale - Revisione legale

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o per scelta volontaria dell'Assemblea, è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, eletti,

tra i soggetti aventi i prescritti requisiti di legge, dall'assemblea dei soci, la quale provvede pure alla nomina del Presidente del Collegio.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il compenso annuale dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale ha tutti i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c. c.

Ove possibile, ai sensi dell'articolo 2409 bis del codice civile, il Collegio Sindacale esercita, inoltre, la revisione legale dei conti. In tal caso il Collegio Sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Nel caso in cui la revisione legale dei conti non venga effettuata dal Collegio Sindacale, la medesima viene esercitata da un Revisore legale o da una società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

Il Revisore legale o la Società di Revisione incaricati della revisione legale dei conti svolgono le funzioni e sono nominati in base alle disposizioni previste nell' articolo 2409 bis primo comma del codice civile e del D.Lgs. 39/2010.

L'incarico di revisione legale è conferito dall'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, se nominato. L'incarico ha durata per tre esercizi, scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 40 - Foro competente

Qualunque controversia derivante dal rapporto sociale che dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, anche nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori, ivi comprese quelle relative alla validità di deliberazioni assembleari, il Foro competente sarà quello relativo alla sede legale della società.

TITOLO IX SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 41 - Scioglimento della società

La società si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge.

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori;
- a quali di essi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri spettanti ai liquidatori.

Art. 42 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e dei dividendi eventualmente maturati a loro favore;
- a rimborso del capitale sociale dei soci finanziatori e dei dividendi eventualmente maturati a loro favore;
- a rimborso del capitale sociale dei soci cooperatori e dei dividendi eventualmente maturati a loro favore;

- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 43 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica - per quanto attiene tra l'altro la tipologia dei rapporti di lavoro, l'organizzazione del lavoro, le modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro e il trattamento economico dei soci lavoratori - l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 44 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione del patrimonio

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 45 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo IV del libro V del codice civile, contenente la "disciplina delle società cooperative", e delle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, a norma dell'art. 2519 c. c., le norme sulla società per azioni, in quanto compatibili.

Buttiglieria Alta, oggi 21 dicembre 2023

F.ti: Fabrizio PIAZZA
VALERIA INSABELLA

[illegible]